

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1702

“Approvazione schema di protocollo d’intesa fra la Regione Puglia ed il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti per le attività di promozione e sostegno della ricerca tecnologica e industriale e sviluppo sperimentale su tematiche di interesse comune”.

Il Presidente, il vice presidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza espone quanto segue.

Premesso che:

la Regione Puglia ha adottato il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di Specializzazione intelligente” quale strumento di visione prospettica di un modello di sviluppo economico responsabile, basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. La Strategia regionale punta al rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo regionale, alla valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento, alla diffusione della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza”. Le tre aree di innovazione prioritarie individuate nei documento sono: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, mecatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social Innovation, design, innovazione non R&D).

in tale ambito, nell’area Manifattura sostenibile una specifica attenzione è posta sull’Aerospazio, settore che ad oggi può vantare una forte presenza sul territorio di aziende all’avanguardia, anche grazie a varie forme di sostegno alla collaborazione pubblico privata che hanno consolidato in questo ambito un vero e proprio sistema industriale regionale competitivo a livello internazionale.

Considerato che:

il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014 - 2020 (Horizon 2020) individua, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente e sicuro per i cittadini. Le attività del programma di lavoro si basano su un approccio incentrato sulle sfide, riunendo risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline e intendono coprire attività che spaziano dalla ricerca alla commercializzazione, incentrandosi su quelle connesse all’innovazione, quali i progetti pilota, i dimostratori, i banchi di prova e il sostegno agli appalti pubblici anche precommerciali;

il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici Indicati nell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione” prevede, tra gli altri, interventi di supporto alla ricerca ed all’innovazione per le imprese, sia per le grandi che per quelle di piccola e media dimensione” e che l’Asse prioritario III “competitività delle piccole e medie” prevede, tra gli altri, interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese ed il miglioramento dell’accesso al credito, finanziamento delle imprese e la gestione del rischio;

in particolare l’industria aerospaziale è stata riconosciuta dalla Commissione Europea come settore manifatturiero con valenza strategica e come significativo driver tecnologico ed economico per l’Europa, con

significativi impatti sia sul settore civile che su quello della difesa. Il settore, infatti, fornisce infatti benefici all'economia europea con tecnologie avanzate, applicazioni, sistemi e servizi, i cui investimenti generano effetti moltiplicatori nell'economia più elevati rispetto ad altri settori economici;

la Commissione Europea ha più volte ribadito la necessità di promuovere accordi di partenariato con associazioni ed altri Enti presenti sul territorio per il periodo di programmazione 2014 - 2020 e la Regione, in ottemperanza a tali prescrizioni, ha intrapreso un percorso di collaborazione con diversi Organismi finalizzati alla promozione ed alla divulgazione delle misure di incentivo e sostegno agli investimenti;

Rilevato che:

il Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale Armamenti ha proposto alla Regione Puglia, così come a tutte le altre regioni italiane, l'avvio di una collaborazione per lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative comunque correlate, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca";

tale collaborazione è volta ad incrementare quelle attività di reciproco interesse inerenti la ricerca tecnologica e la valorizzazione delle potenzialità nell'ambito strategico dell'aerospazio e delle tecnologie abilitanti per il settore della difesa e della sicurezza di cui le Parti dispongono.

Ritenuto opportuno di avviare un rapporto di collaborazione con il Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale Armamenti volto alla valutazione e possibile sottoscrizione di accordi attuativi per interventi di attività di stimolo e sostegno della ricerca tecnologica e industriale e sviluppo sperimentale su tematiche di interesse comune, anche mediante l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto, si propone di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed il Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, allegato e parte integrata alla presente Deliberazione, delegando l'Assessore allo sviluppo economico e l'Assessore alla Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione dello stesso per conto della Regione Puglia, previe eventuali modifiche non essenziali che si rendano necessarie.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della LR.n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e conseguente proposta del Presidente, del Vice presidente ed Assessore allo Sviluppo Economico e Assente;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, della Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed il Segretariato Generale Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, allegato e parte integrata alla presente Deliberazione, delegando l'Assessore allo sviluppo economico e l'Assessore alla Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione dello stesso per conto della Regione Puglia, preve eventuali modifiche non essenziali che si rendano necessarie;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ACCORDO QUADRO**TRA**

IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI con sede presso L'Aeroporto "F. Baracca" in Roma, Via di Centocelle, 301 nella persona del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti pro tempore (di seguito indicato per brevità come "SEGREDIFESA" o, indistintamente, come "Parte")

E

REGIONE PUGLIA con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico e dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale pro tempore (di seguito indicato per brevità come "Regione" o, indistintamente, come "Parte")

PREMESSO CHE

- a) Segredifesa, secondo quanto previsto agli art. 103 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ulteriormente specificato nell'art. 9 del Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 ha competenza, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate a incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della Difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, impartiti dal Ministro della Difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; partecipa, in campo internazionale, agli alti consessi nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della Difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della Difesa; gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, la documentazione tecnico-scientifica della Difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza; dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi di interesse.
- b) Segredifesa ha tra le sue articolazioni il V Reparto ("Innovazione tecnologica") che, a sua volta, ha competenza in:
- materia di studi sui sistemi informatici e telematici;
 - attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia;
 - programmi di strategia di ricerca e di pianificazione;
 - coordinamento e gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;
 - armonizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale e coordinamento della partecipazione nazionale alle attività internazionali di razionalizzazione dei centri di sperimentazione nazionali, inclusa l'attività di gestione delle conferenze di coordinamento dei direttori dei centri e dei direttori tecnici dei centri di sperimentazione.
- c) La Regione sostiene un incremento permanente delle attività di ricerca ed innovazione nel sistema produttivo regionale che favorisca la crescita delle imprese e della loro capacità di competere. A tal fine la Regione promuove, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo, azioni ed



- interventi finalizzati tra l'altro a:
- sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché il trasferimento tecnologico, favorendo le relazioni delle imprese e delle loro reti con le Università e le strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
 - promuovere lo sviluppo coordinato di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica;
 - promuovere nel territorio della Regione l'aggregazione di operatori pubblici e privati che partecipano alla realizzazione delle strategie europee relative alle piattaforme tecnologiche e comunque ai programmi quadro per la ricerca.
- d) Le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca tecnologica e dell'innovazione rappresenta un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi di intervento e finanziamento a livello nazionale ed internazionale e dell'innovazione con positive ricadute sul territorio che consentano una valorizzazione delle connesse attività produttive.
- e) Le Parti hanno manifestato pertanto l'interesse a collaborare attraverso la messa in atto di azioni congiunte e coordinate per rafforzare e migliorare le sinergie e lo scambio di reciproche informazioni nell'ambito dei settori di comune interesse e competenza.
- f) Le Parti si propongono altresì di attrarre, attraverso iniziative congiunte, ulteriori occasioni di investimento e finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati a beneficio dei rispettivi scopi istituzionali, attraverso l'eventuale comune partecipazione a bandi competitivi nonché attraverso interazioni con il sistema produttivo ed industriale, con le Università, altre Istituzioni di ricerca ed Enti pubblici italiani e stranieri.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2

(Oggetto della cooperazione)

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative comunque correlate, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca".
2. In particolare il presente accordo è volto ad incrementare quelle attività di reciproco interesse inerenti la ricerca tecnologica e la valorizzazione delle potenzialità nell'ambito strategico dell'aerospazio e delle tecnologie abilitanti per il settore della difesa e della sicurezza di cui le Parti dispongono.
3. A tal fine saranno promosse specifiche attività di stimolo e sostegno della ricerca tecnologica e industriale e sviluppo sperimentale su tematiche di interesse comune, anche mediante l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello territoriale, se del caso in collaborazione con altre istituzioni pubbliche locali.
4. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.



Art. 3**(Tipologia delle azioni programmatiche)**

1. I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
 - la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca;
 - la valorizzazione, test, sperimentazione e divulgazione dei risultati della ricerca e delle correlate conoscenze tecnico-scientifiche;
 - lo sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale e alta formazione nel settore dell'innovazione tecnologica;
 - il supporto all'internazionalizzazione delle aziende ovvero enti di ricerca del territorio della Regione, favorendone la cooperazione con omologhe realtà a livello internazionale.

Art. 4**(Accordi attuativi)**

1. La collaborazione tra la Regione e Segredifesa è definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro. Tali accordi individueranno in dettaglio gli obiettivi da realizzare, le attività da svolgere, i tempi di attuazione secondo le tempistiche concordate tra le parti, nonché tutti gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria, le modalità di collaborazione tra le Parti, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare per lo svolgimento delle attività, le risorse finanziarie, gli aspetti rilevanti in tema di tutela della proprietà intellettuale, nonché gli eventuali referenti operativi dello specifico accordo attuativo.
2. Agli accordi attuativi potranno aderire, su espresso invito delle parti, eventuali altri soggetti che intendano partecipare all'attuazione degli accordi di progetto.

Art. 5**(Referenti per l'Accordo Quadro)**

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti nominano i seguenti referenti:
 - Per SEGREDIFESA:
Il Direttore del V Reparto "Innovazione tecnologica" *pro tempore*;
 - Per la Regione:
Il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico *pro tempore*.
2. Entrambe le Parti si riservano la possibilità di modificare i nominativi con successiva comunicazione scritta alla controparte.

Art. 6**(Oneri)**

1. Il presente Accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico delle Parti.



2. Dall'esecuzione del presente accordo e dalle discendenti attività non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e nel rispetto di equità economica.

Art. 7

(Diritti di Proprietà Intellettuale)

1. Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale eventualmente generati sui risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente Accordo, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate negli Accordi attuativi di riferimento.
2. Gli accordi attuativi di cui all'art. 4 specificheranno, inoltre, se rilevante:
 - L'eventuale *know-how* pre-esistente alle attività di collaborazione che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;
 - Le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

Art. 8

(Uso dei segni distintivi)

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta dell'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d.lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente di cui al REGOLAMENTO UE n. 679/2016 ed al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

Art. 11

(Durata, modifiche e recesso)

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata quadriennale, rinnovabile tacitamente, salvo comunicazione contraria di una delle Parti.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato d'intesa tra le Parti contraenti.



3. Entrambe le Parti possono recedere in qualunque momento dal presente Accordo qualora ne ravvisino la necessità, senza che ciò comporti alcuna doglianza della controparte, né indennizzo o risarcimento del danno.
4. In caso di recesso dal presente Accordo, è fatta salva la conclusione delle attività degli Accordi attuativi in essere al momento della scadenza di tale Accordo Quadro.

Art.12
(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre ed in ogni circostanza forme di bonario componimento e solo all'infruttuoso esito di avvalersi delle forme stabilite dalla legge.

Art. 13
(Rimandi)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 14
(Registrazione)

1. Il presente Accordo si compone di n. 6 pagine e viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, anche digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

**IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA ...5..... FOGLI**

LA DIRIGENTE
(avv. *Gianna Elvira Quinigerio*)

